



Ai Presidenti dei Tribunali e delle Corti d'Appello

Illustre Presidente,

la Giunta dell'Unione delle Camere Penali italiane si è determinata a scriverLe per rappresentare, con tutta la forza della quale siamo capaci, la situazione davvero insostenibile che si è venuta a determinare in tutti i Fori d'Italia in diretta, inequivocabile conseguenza di quanto statuito dalla nota sentenza delle SS.UU. Bajrami (41736/19).

La radicale riscrittura del combinato disposto degli artt. 525 comma 2, 526 comma 1 e 511 c.p.p., operata con quella decisione, sta determinando conseguenze che non esitiamo a definire letteralmente devastanti sulla qualità della giurisdizione e sui principi fondativi del giusto processo.

La sostanziale abrogazione del principio di immediatezza del giudizio ha polverizzato un diritto dell'imputato (e di tutte le parti processuali) che era e resta fondamentale nell'architettura del giusto processo: il diritto ad essere giudicato dallo stesso giudice che ha raccolto la prova. Ciò che era relegato ad eccezionale ipotesi derogatoria, è divenuto regola; con la conseguenza di dover noi assistere ormai quotidianamente ad un incontrollabile avvicendamento di giudici all'interno dei collegi e negli stessi giudizi monocratici. Venuta meno, per via interpretativa extratestuale, la regola della riassunzione della prova in caso di mutamento del giudice, le esigenze tabellari, organizzative, carrieristiche o anche meramente private dei singoli magistrati, giustificative di un trasferimento o anche solo di una temporanea assenza, prevalgono sulla modalità codificata del principio di immediatezza ed oralità.

Quanto qui denunziamo non è solo una erosione, pur gravissima, di garanzie soggettive fondamentali, ma è soprattutto la sovversione della regola epistemologica fondativa del giudizio penale. Occorre che tutti i protagonisti della giurisdizione prendano atto della oramai ingovernabile gravità di una situazione, forse non prevista e non voluta al momento della pronuncia di quella decisione, che vede l'intollerabile prevalenza di esigenze del tutto personali -ancorché legittime- del giudice sul diritto dell'imputato ad essere giudicato da chi ha assunto la prova.

È intendimento dei penalisti italiani contrastare con forza e con ogni iniziativa, nei processi e fuori dai processi, questa inammissibile negazione dei principi costitutivi del giusto processo. E poiché non

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma

Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it - www.camerepenali.it

C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005



possiamo immaginare che la magistratura giudicante non abbia già colto la gravità di una simile, incontrollabile deriva, esprimiamo l'auspicio che si voglia avviare un confronto leale e costruttivo, nel solco sempre più auspicabile e necessario di una "ermeneutica condivisa", in sede di merito e di legittimità, che possa portare nei tempi più brevi ad un radicale ripensamento della "regola Bajrami" e delle prassi che ne sono conseguite.

Con la più alta considerazione e con la più viva cordialità.

Roma, 5 giugno 2022

Il Segretario
Avv. Eriberto Rosso

Il Presidente
Avv. Gian Domenico Caiazza